

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Rep. n.

OGGETTO: Convenzione fra Comune di Pergine Valsugana e Parrocchia di San Antonio per il finanziamento dell'intervento di restauro della Cappella di San Rocco in Zava p.ed. 232 C.C. Ischia. CUP J37J25000040002

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della determinazione della Dirigente Direzione Servizi ai Cittadini n. __ dd. _____ fra:

- _____ nata a _____ il _____, domiciliata ai fini del presente atto in Pergine Valsugana, piazza Municipio, 7 la quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Pergine Valsugana (Partita I.V.A. e Codice fiscale 00339190225) nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, a ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. 10 dd. 26.06.2025;
- _____ nato a _____ il _____ e residente a _____, piazza _____ n. __, in qualità di rappresentante legale della Parrocchia di San Antonio con sede legale in Pergine Valsugana, frazione Masetti, via della Chiesa Cod. Fisc. 96011380225, riconosciuta in data 04.03.1987;

Premesso che:

- con domanda acquisita al prot. comunale n. 2040042221 di data 05.09.2024, la Parrocchia di San Antonio ha chiesto un finanziamento comunale per l'intervento di restauro della Cappella di San Rocco in Zava p.ed. 232 C.C. Ischia, consistente nella copertura e consolidamento

del cornicione, in interventi sui paramenti murari, in restauri specialistici e in sistemazioni esterne, come meglio descritto nella relazione tecnica di del febbraio 2024 a firma arch. Alessandro Giovannini, allegata alla citata domanda di contributo;

- l'art. 216 della L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm. (Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A.) prescrive che il Comune, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico;
- l'art. 5 comma 1 lett. e) del "Regolamento comunale per la promozione culturale e la biblioteca", approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 15 marzo 2023, stabilisce che possono essere oggetto di contributo comunale gli interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e/o artistico fruibile dalla comunità ed il successivo art. 11 commi 2 e 3 consente che il finanziamento comunale copra integralmente la spesa, qualora l'intervento proposto sia finanziato da altre erogazioni pubbliche o private, con obbligo di stipulare una convenzione con il beneficiario qualora il contributo comunale superi l'importo di € 10.000,00;
- l'intervento risulta assistito da contributi privati e il piano finanziario riporta un disavanzo di € 22.620,62;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 26.08.2025 ha ammesso a finanziamento l'intervento di restauro della Cappella di San Rocco in Zava p.ed. 232 C.C. Ischia riconoscendo un contributo a

copertura integrale del disavanzo e demandando alla Direzione Servizi ai Cittadini la stipula e sottoscrizione di apposita convenzione;

- si rende pertanto necessario stipulare tale atto, disciplinante le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo in conformità al vigente “Regolamento comunale per la promozione culturale e la biblioteca”, convenzione il cui schema è stato approvato con determinazione della Direzione Servizi ai Cittadini n. ____ di data _____;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Comune di Pergine Valsugana concede alla Parrocchia di San Antonio, con sede legale in Pergine Valsugana, frazione Masetti, via della Chiesa, un finanziamento di € 22.620,62 per l'intervento di restauro della Cappella di San Rocco in Zava p.ed. 232 C.C. Ischia, di cui alla domanda di contributo acquisita al prot. comunale n. 2040042221 di data 05.09.2024.

Il finanziamento comunale è esente dall'applicazione della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di attività istituzionale della Parrocchia di San Antonio.

Sulla documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.) inerente all'intervento oggetto di finanziamento deve essere riportato il codice univoco di progetto (CUP) in oggetto indicato.

Art. 2. Erogazione del contributo

Un anticipazione pari al 50% del contributo concesso è erogata all'atto della stipula della presente convenzione; il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, dello

stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione a firma di un tecnico abilitato, degli eventuali certificati di conformità degli impianti richiesti dalla normativa vigente, della documentazione attestante le entrate e delle fatture delle spese sostenute con i corrispondenti bonifici di pagamento, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della Parrocchia di San Antonio con cui si attesta che tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta per l'esecuzione dei lavori sono stati previamente ottenuti e che le fatture presentate per la liquidazione sono riconducibili all'intervento oggetto di finanziamento, qualora emesse antecedentemente alla stipula della presente convenzione o alla comunicazione del codice univoco di progetto.

Qualora in sede di rendicontazione il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato fino a concorrenza dell'effettivo disavanzo.

Art. 3. Revoca del contributo

Per le cause di revoca del contributo concesso si rimanda all'art. 15 del vigente "Regolamento comunale per la promozione culturale e la biblioteca".

In caso di revoca del contributo o di sua riduzione al di sotto della soglia del 50%, la Parrocchia di San Antonio è tenuta alla restituzione dell'anticipazione rispettivamente in forma integrale oppure parziale fino all'ammontare del finanziamento effettivamente dovuto.

Art. 4. Pubblica godibilità del bene.

La Parrocchia è obbligata per la durata di anni venti, decorrenti dalla data di ultimazione dell'intervento oggetto di contributo, a garantire la libera fruizione ed accessibilità al pubblico della Cappella di San Rocco in Zava p.ed. 232 C.C. Ischia.

Art. 5. Dichiarazioni

_____, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di San Antonio dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che nei confronti di se medesimo non ci sono condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre ragioni che precludono la concessione del contributo comunale di cui alla presente convenzione.

Art. 6. Spese contrattuali.

Tutti gli oneri relativi al presente atto sono a carico della Parrocchia di San Antonio.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, sottoscritto e confermato dalla parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA DI SAN
MARTINO

